



Roma,

COMUNICATO UFFICIALE N.151

Protocollo:

151/1

La Commissione Accordi Economici, nella riunione tenuta a Roma il 14 Dicembre 2012, accertati gli adempimenti previsti dalla normativa vigente ed esaminati gli atti, ha assunto le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Sigg.:Avv.Fabio GALLI –Presidente;  
Dr.Giuseppe BLUMETTI;Avv.Francesco CARUSO;Avv.Luca FIORMONTE;Avv.Carlo GRECO;Dr.Paolo MAGRELLI; Avv.Davide PALLOTTINO;Dr.Salvatore VENTORINO;Componenti  
Sig.Enrico CIUFFA Segretario

1)RICORSO DEL CALCIATORE Ciro AIELLO/S.S.D.CALCIO ACIREALE

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 3/10/2012 il sig.Ciro AIELLO si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società S.S.D.CALCIO ACIREALE 1946 S.r.l. un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.9.900,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2010/12.Precisando di aver percepito rate per €.6.600,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €3.300,00.

La Società non faceva pervenire alcuna memoria difensiva nei termini.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società S.S.D.CALCIO ACIREALE 1946 S.r.l. al pagamento in favore del sig.Ciro AIELLO della somma di €3.300,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata.

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 1 delle N.O.I.F.

2) RICORSO DEL CALCIATORE Martino CIMINA'/A.S.D.PROGETTO CALCIO S.ELIA

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 18/10/2012 il sig.Martino CIMINA', si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D.PROGETTO CALCIO S.ELIA un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.12.900,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2011/12. Precisando di aver percepito rate per €.4.300,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €8.600,00.

La Società in data 30/11/2012 inviava le proprie controdeduzioni in merito, ma fuori termine giusto quanto previsto dall'art.25 bis del Regolamento Lega Nazionale Dilettanti.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società A.S.D. PROGETTO CALCIO S.ELIA al pagamento in favore del sig. Martino CIMINA' della somma di € 8.600,00 Dispone la restituzione della tassa reclamo versata.

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell' avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall' art.94 ter comma 1 delle N.O.I.F.

### 3) RICORSO DEL CALCIATORE Marco DE VITO/SPORT CLUB MARSALA 1912

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R. in data 3/10/2012 il sig. Marco DE VITO si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società SPORT CLUB MARSALA 1912 un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di € 6.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2010/12. Precisando di aver percepito rate per € 1.000,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della restante somma di € 5.000,00. La Società non faceva pervenire alcuna memoria difensiva nei termini.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società SPORT CLUB MARSALA 1912 al pagamento in favore del sig. Marco DE VITO della somma di € 5.000,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata.

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Sicilia i termini dell' avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall' art.94 ter comma 1 delle N.O.I.F.

### 4) RICORSO DEL CALCIATORE Simone PILUSO/A.C.PALAZZOLO A.S.D.

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R. in data 3/10/2012 il sig. Simone PILUSO si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società a.A.C.PALAZZOLO A.S.D. un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di € 8.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2010/12. Precisando di aver percepito rate per € 5.600,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di € 2.400,00.

La Società non faceva pervenire alcuna memoria difensiva nei termini.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società a.A.C.PALAZZOLO A.S.D. al pagamento in favore del sig.Simone PILUSO della somma di €2.400,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata.

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 1 delle N.O.I.F.

#### 5) RICORSO DEL CALCIATORE Jacopo CHIATELLINO /S.C.VALLEE AOSTE

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 4/10/2012 il sig.Jacopo CHIATELLINO si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società S.C.VALLEE AOSTE un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €4.500,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2011/12

Precisando di aver percepito rate per €2.190,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €2.310,00.

La Società non depositava alcuna memoria né inviava documentazione nei termini.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società S.C.VALLEE AOSTE al pagamento in favore del sig.Jacopo CHIATELLINO della somma di €2.310,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata.

Si fa obbligo alla Società di comunicare alla Lega Pro i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

#### 6) RICORSO DEL CALCIATORE Mattia ALTOBELLI/U.S.CALCIO COLOGNESE

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 25/09/2012 il sig.Mattia ALTOBELLI, si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società U.S.CALCIO COLOGNESE un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €7.500,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2011/12.

Precisando di non aver percepito rate, richiedeva la condanna della Società al pagamento della somma totale prevista dall'accordo economico depositato.

La Società non depositava alcuna memoria né inviava documentazione nei termini.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società U.S.CALCIO COLOGNESE al pagamento in favore del sig.Mattia ALTOBELLI della somma di €7.500,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata.

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Lombardia i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso

entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

7) RICORSO DEL CALCIATORE Stefano FANFONI/S.G.GALLARATESE

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 4/10/2012 il sig.Stefano FANFONI si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società S.G.GALLARATESE un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.7.500,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2011/12.

Precisando di non aver percepito rate,richiedeva la condanna della Società al pagamento dell'intera somma.

La Società non depositava alcuna memoria né inviava documentazione nei termini.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società S.G.GALLARATESE al pagamento in favore del sig.Stefano FANFONI della somma di €.7.500,00 Dispone la restituzione della tassa reclamo versata.

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Lombardia i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

8) RICORSO DEL CALCIATORE Sara VISCONTI/S.S.LAZIO C.F.

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 8/10/2012 la Sig.na Sara VISCONTI si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società S.S.LAZIO C.F. un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.7.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2011/12

Precisando di aver percepito rate per €.2.550,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €.4.450,00.

La Società non presentava alcuna memoria difensiva nei termini.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società S.S.LAZIO C.F.,al pagamento in favore della sig.na Sara VISCONTI, della somma di €.4.450,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata.

Si fa obbligo alla Società di comunicare alla Divisione Calcio Femminile i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità della calciatrice, regolarmente datati e firmati dalla stessa entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

9) RICORSO DEL CALCIATORE Luca TADDEI/G.S.D.ROSIGNANO SEI ROSE

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 28/09/2012 il sig.Luca TADDEI si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società G.S.D.ROSIGNANO SEI ROSE un accordo economico prevedente la corresponsione della somma lorda di €.6.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2011/12. Precisando di aver percepito rate per €.1.000,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €.5.000,00.

La Società non presentava alcuna memoria difensiva nei termini.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società G.S.D.ROSIGNANO SEI ROSE al pagamento in favore del sig Luca TADDEI della somma di €.5.000,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata.

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 1 delle N.O.I.F.

#### 10) RICORSO DEL CALCIATORE Alessio SPOLTORE/S.S.D.ATESSA VAL DI SANGRO

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 25/09/2012 il sig.Alessio SPOLTORE , si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società S.S.D.ATESSA VAL DI SANGRO un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.12.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2011/12. Precisando di aver percepito rate per €.8.400,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €.3.600,00.

La Società non presentava alcuna memoria in propria difesa.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società S.S.D.ATESSA VAL DI SANGRO al pagamento in favore del sig.Alessio SPOLTORE, della somma di €.3.600,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata.

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Abruzzo i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

#### 11) RICORSO DEL CALCIATORE Riccardo SANTI/POL.GAETA

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 8/10/2012 il sig Riccardo SANTI , si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società POL.GAETA S.S.D. un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.6.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2011/2012

Precisando di non aver percepito alcuna rata, richiedeva la condanna della Società al pagamento della somma di €.3.000,00 maturata e non poercepita alla data di presentazione del ricorso.

La Società non depositava alcuna memoria né inviava documentazione nei termini.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società POL.GAETA S.S.D. al pagamento in favore del sig. Riccardo SANTI della somma di €3.000,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata.

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Lazio i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 1 delle N.O.I.F.

#### 12) RICORSO DEL CALCIATORE Alessandro LEOPIZZI/A.S.D.NARDO' CALCIO

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R. in data 27/09/2012 il sig. Alessandro LEOPIZZI si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.NARDO' CALCIO un accordo economico prevedere la corresponsione lorda di €18.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2011/12

Precisando di aver percepito rate per €2.988,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €5.188,00 maturata fino alla data del 15/12/2011 in quanto il rapporto tra le parti si è interrotto.

La Società non presentava alcuna memoria a propria difesa.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società A.S.NARDO' CALCIO al pagamento in favore del sig. Alessandro LEOPIZZI della somma di €5.188,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata.

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 1 delle N.O.I.F.

#### 13) RICORSO DEL CALCIATORE Alessandro Maria NEGRI/A.S.D.NARDO' CALCIO

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R. in data 22/09/2012 il sig. Alessandro Maria NEGRI si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.NARDO' CALCIO un accordo economico prevedere la corresponsione lorda di €15.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2011/12

Precisando di aver percepito rate per €2.942,85, richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €12.057,15.

La Società non presentava alcuna memoria a propria difesa.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società A.S.NARDO' CALCIO al pagamento in favore del sig. Alessandro Maria NEGRI della somma di €.12.057,15. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata.

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 1 delle N.O.I.F.

14) RICORSO DELLA CALCIATRICE Ilaria FRANCHIN/A.C.F.MILAN

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R. in data 10/02/2012 la Sig.na Ilaria FRANCHIN, si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.C.F. MILAN un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.8.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2011/12. Precisando di aver percepito rate per €.1.500,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €.6.500,00.

La Società non presentava alcuna memoria a propria difesa nei termini.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società A.C.F.MILAN, al pagamento in favore della sig.na Ilaria FRANCHIN, della somma di €.6.500,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata.

Si fa obbligo alla Società di comunicare alla Divisione Calcio Femminile i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità della calciatrice, regolarmente datati e firmati dalla stessa entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

Il Segretario  
Enrico Ciuffa

Il Presidente  
Avv. Fabio GALLI

Publicato in Roma il 10 Gennaio 2013

Il Segretario Generale  
Dott. Massimo Ciacolini

Il Presidente della L.N.D.  
Rag. Carlo Tavecchio